



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 166 – 17 GIUGNO 2021

Riunione del 16/06/2021

81.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

**81.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- S.S. ASD CENTRO VOLLEY ORTA in persona del Presidente p.t.
- SIG. OREFICE ANTONIO Pres. p.t. della società ASD CENTRO VOLLEY ORTA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente |

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

- **S.S. ASD CENTRO VOLLEY ORTA**, cui si è contestata *“la violazione degli artt. 2 RAT; 1, 74, 76 Reg. Giur.; 16, n. 3 Statuto Federale per aver tesserato per la stagione sportiva 2020/2021 l'atleta omissis senza averla sottoposta alla rituale visita medica di idoneità agonistica e per aver falsificato il certificato medico del 4/12/2019”*;
- **SIG. OREFICE ANTONIO** Presidente p.t. della società ASD CENTRO VOLLEY ORTA, cui si è contestata *“la violazione degli artt. 19 RAT; 1, 74, 75 Reg. Giur.; 16, n. 3 Statuto Federale perché in qualità di presidente della società ha provveduto a tesserare l'atleta omissis, per la stagione agonistica 2020/2021 senza averla sottoposta alla rituale visita medica di idoneità agonistica e per aver falsificato il certificato datato 4/12/2019”*.

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 16 giugno 2021, in modalità videoconferenza.



In detta udienza, il procuratore federale collegato, Avv. Alessandro Guarnaschelli, illustrava l'atto di deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità di entrambi gli incolpati, limitatamente all'avvenuto tesseramento in assenza di idonea certificazione medica, e per la conseguente applicazione di idonea sanzione disciplinare nei confronti di entrambi.

Per il sodalizio e per il legale rappresentante del medesimo interveniva l'Avv. Giulio Sferragatta il quale si riportava alla memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dalla comunicazione del 02.12.2020 (prot/tess/00963/20) con la quale l'Ufficio Tesseramento trasmetteva gli atti alla Procura Federale segnalando di aver disposto la revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta omissis dalla società ASD Centro Volley Orta, in quanto perfezionatosi in assenza di valida certificazione medica di idoneità all'attività agonistica della pallavolo.

Detto provvedimento conseguiva alla lettera, datata 10.11.2020, con la quale il padre dell'atleta evidenziava che l'ultima certificazione medica acquisita dalla figlia era quella del 13.09.2019, che la stessa era pertanto scaduta il 13.09.2020 e che il successivo tesseramento da parte del sodalizio ASD Centro Volley Orta, per la stagione 2020.21, era dunque avvenuto in assenza di valida certificazione.

A seguito della richiesta di informazioni e di documentazione inoltrata dall'Ufficio Tesseramento, il sodalizio faceva pervenire una memoria con la quale confermava che il tesseramento era avvenuto senza la preventiva acquisizione della necessaria certificazione di idoneità medica, ma che tale fatto si era verificato per mero errore e non con dolo, come dimostrato dalla successiva comunicazione inoltrata al padre dell'atleta con la quale il sodalizio si dichiarava disponibile a prestare il proprio consenso al trasferimento dell'atleta.

Analoghe considerazioni venivano poi reiterate nella successiva memoria depositata dinanzi a questo Tribunale.

Rileva il Tribunale che alla luce della documentazione agli atti e delle deduzioni in parte confessorie rilasciate dagli incolpati, la responsabilità degli stessi possa ritenersi accertata e sussistente, quanto meno nei limiti prospettati dalla Procura nella sua requisitoria.



Non vi è dubbio infatti che il tesseramento sia avvenuto in totale assenza dei necessari presupposti di idoneità fisica dell'atleta e, soprattutto, senza la preventiva acquisizione di quella certificazione sanitaria di cui il legale rappresentante del sodalizio si rende garante dinanzi alla Federazione.

Quanto al residuo capo di incolpazione, relativo alla presunta falsificazione del certificato datato 4/12/2019, lo stesso deve ritenersi abbandonato dalla Procura e dunque esime questo Tribunale dal doversi pronunciare sul punto.

Accertata la responsabilità degli incolpati nei limiti sopra precisati, ritiene il Tribunale di dover applicare le sanzioni di cui al dispositivo

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Antonio Orefice, nella qualità di legale rapp.te p.t. del sodalizio ASD Centro Volley Orta la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico del sodalizio ASD Centro Volley Orta in persona del legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00)

Roma, 16 giugno 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 giugno 2021